

## Informazioni per l'uso corretto di generatori di calore (stufe e caminetti) a biomassa legnosa (legna, cippato e pellet)

- Rivolto a: Cittadinanza

La **classificazione ambientale** dei generatori di calore a biomassa legnosa tramite “**numero di stelle**” è stata definita dal Regolamento Statale approvato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il [decreto n. 186 del 7 Novembre 2017](#), entrato in vigore il 2 Gennaio 2018.

A seguito della sottoscrizione dell’[Accordo del Bacino Padano](#), e delle delibere di Giunta regionale attuative

n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla delibera di Giunta regionale n. 449/2018 di aggiornamento del [PRIA](#) (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria), sono state stabilite nuove disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.

In particolare, **dal 1° gennaio 2020** è in vigore su tutto il territorio regionale:

- **obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle;**
- **divieto di utilizzo per i generatori 0 o 1 o 2 stelle;**
- **obbligo di utilizzo di pellet di qualità (dal 1° ottobre 2018) per i generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW** (è pellet di qualità quello che rispetta le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del [D.Lgs. n. 152/2006](#), e che sia certificato conforme alla **classe A1** della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore).

La [delibera di Giunta regionale n. 5360/2021](#) precisa che **devono essere disattivati gli impianti che non rispettano i requisiti sopra elencati**, a meno che rientrino nei casi di esclusione o di deroga previsti, come i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi o gli impianti storici ai sensi del [D.Lgs. n. 42/2014](#).

E’ consentito mantenere in esercizio, fino al 15 ottobre 2024, i generatori a biomassa installati tra il 20 dicembre 2013 e il 18 settembre 2017 (data di approvazione della delibera “Accordo di bacino Padano”) che rispettino le disposizioni contenute nella [delibera di Giunta regionale n. 1118/2013](#). Fino alla stessa data del 15 ottobre 2024, inoltre, possono essere mantenuti in esercizio tutti gli impianti termici civili che costituiscono unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.

E’ introdotto l’obbligo anche per gli spazzacamini di registrare in [CURIT](#) la propria attività di manutenzione, per quanto limitata alla sola pulizia della canna fumaria.

Il [decreto n. 186/2017](#) individua nell’allegato 1 le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale e prevede all’art. 3, comma 1, che il produttore richieda a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore. Inoltre, prevede all’art. 3, comma 4, che l’organismo notificato provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate. Pertanto, si invitano le aziende

costruttrici a rivolgersi agli organismi notificati sopra richiamati per ottenere sia la certificazione (con relativa classificazione dei propri generatori, prevista dal nuovo regolamento statale) che la conseguente pubblicazione.

**I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.**

I **controlli** sono effettuati dalle Province - nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell'ambito delle verifiche sugli impianti termici.

La **sanzione** in caso di inosservanza delle disposizioni regionali è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della [legge regionale n. 24/2006](#) (da € 500 a € 5.000).

Secondo quanto previsto dall'allegato 1 della [dgr 5360/2021](#) le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite in conformità a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del [dpr 74/2013](#).

Le operazioni di cui sopra devono essere registrate in un Rapporto di controllo di efficienza energetica redatto secondo i modelli approvati con decreto regionale n. 8224/2021 e con la periodicità minima di seguito indicata:

Potenza termica nominale al focolare:	≤10kW	>10≤15kW	>15kW
Anni:	4	2	1

Qualora le istruzioni tecniche dell'impresa installatrice o del produttore dell'apparecchio prevedano controlli e manutenzioni con scadenze più ravvicinate per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; le stesse devono essere riportate nel Rapporto di controllo a cura del manutentore. Il responsabile dell'impianto è tenuto a rispettare le suddette istruzioni, mentre, qualora prevedano scadenze più lunghe, il responsabile dell'impianto è tenuto a rispettare le scadenze indicate nella suddetta tabella.

Per maggiori informazioni sulla normativa per la gestione degli impianti termici si invita a consultare il sito di [CUR](#)

**Riferimenti:**

**VADEMECUM "Regole per l'utilizzo di stufe, caminetti e caldaie a biomassa legnosa"**

- [dgr n. 5360 del 11 ottobre 2021 "Nuove disposizioni per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa - aggiornamento delladgr 3965/2015"](#)
- [dgr n. 7095 del 18 settembre 2017: "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria \(PRIA\) e dell'Accordo di Programma di Bacino Padano 2017"](#)
- [Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide"](#)
- [dgr n. 7696 del 12 gennaio 2018 "Integrazioni alla deliberazione n. 7095 del 18-9-2017 'Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del PRIA e dell'Accordo di Programma di Bacino Padano 2017"](#)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE  
(Simone arch. Cadenazzi)